

**RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 -**

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI ARGENTA

PREMESSE

L'articolo 34 " Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni" del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 3, apporta modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserendovi i commi 20 e 21 i quali prevedono:

- Il comma 20 che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
- Il successivo comma 21 prevede che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dal soprarichiamato articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, in particolare intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento:

- **All'affidamento alla società Soelia SpA, a totale partecipazione pubblica, dei pubblici servizi:**
 - 1) Servizio manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare – Contratto Rep. 9298 del 03/09/2001 – scadenza 31/12/2015
 - 2) Servizio manutenzione verde pubblico – Contratto Rep. 9299 del 03.09.2001 – Modificato con successivi atti Rep. 9870 del 17.04.2007 e Rep. n. 10068 del 05.03.2010 – scadenza 31.12.2015
 - 3) Concessione servizio pubblico di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione Strade Comunali (e vicinali uso pubblico sia bianche che asfaltate) e Segnaletica stradale oltre che del Servizio di Sviluppo e Gestione della P.I. – Contratto Rep. 9872 del 17.04.2007 – Scadenza 31.12.2026
 - 4) Concessione in uso dei cimiteri e beni strumentali nonché uso degli stessi per le relative funzioni cimiteriali – Contratto Rep. 10197 del 12.03.2012 – Scadenza 31/12/2026
- **All'affidamento alla società Terre S.r.l., a totale partecipazione pubblica, dei seguenti pubblici servizi:**
 - 1) servizi di valorizzazione del sistema ecomuseale del Comune di Argenta – Contratto rep. 9986 del 29 aprile 2008 – scadenza 31 marzo 2018;
 - 2) Gestione delle attività di front office presso lo I.A.T. di Argenta - Contratto rep. SP 686 del 07/06/ 2013 – scadenza 31 dicembre 2014;
 - 3) Progetto di Valorizzazione e Gestione di Anita "Cà Anita" e convenzione. Delibera di G.C. n. 188 dell' 8.10.2008. Convenzione Rep.n. SP 430 del 6.11.2008 .

Si sottolinea come la gestione del servizio per ciclo integrato rifiuti urbani e speciali assimilati del Comune di Argenta, di cui al contratto Rep. 9302 del 03.09.2001 – modificato con successivo Rep. 9539 del 20/01/2004 – con decorrenza marzo 2005, in osservanza della vigente normativa in materia, sia stata assunta da ATO Ferrara – ora Atersir sede di Bologna – mediante la stipula di apposita convenzione fra l'Autorità d'ambito e la Soc. Soelia S.p.a.

AFFIDAMENTI IN HOUSE: Il quadro normativo

Con alcune sentenze recenti la Giustizia amministrativa ha proclamato il venir meno del principio della eccezionalità del modello *in house*, per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (così Cons. Stato, Sez. VI, 762/2013, e, sulla sua scia, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 11/4/2013, n. 1925).

Il messaggio è esplicito nella recente sentenza del T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 11/6/2013, n. 558, ove si afferma che l'ordinamento nazionale *"non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato, e neppure il partenariato pubblico - privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante"*.

In effetti la strada sembrava spianata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, norma, a sua volta, più restrittiva dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008. In quella occasione il Giudice di costituzionalità delle leggi aveva affermato che la disciplina *"volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni"* era stata cancellata dalla consultazione referendaria, venendosi in tal modo a realizzare l'intento di escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali e di consentire conseguentemente l'applicazione della normativa comunitaria, in particolare per quanto attiene ai c.d. "requisiti Teckal" (dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i caratteri del fenomeno), ossia: capitale interamente pubblico, svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti, esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Nelle condizioni attuali, dunque, secondo i giudici amministrativi la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, ed in particolare l'opzione tra modello *in house* e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione (così ancora Cons. Stato, Sez. VI, n. 762/2013 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, n. 1925/2013).

Ad ulteriore conforto di questa tendenza all'equiparazione tra i diversi moduli di svolgimento dei SPL di rilevanza economica, si può citare un parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione Com (2011) 897 final - 2011/0437 COD (punto 5.5) laddove afferma che le autorità nazionali, regionali e locali devono poter *"stabilire liberamente i criteri di aggiudicazione - sociali, ambientali e di qualità - secondo loro più adeguati rispetto all'obiettivo del contratto. Le autorità pubbliche non dovranno in nessun caso essere obbligate a liberalizzare o a esternalizzare la prestazione dei servizi di interesse economico generale contro la propria volontà o i propri criteri. Il CESE invita a ricordare chiaramente che alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse generale si applicano le norme in materia di concorrenza e di mercato interno, conformemente all'art. 106 del TFUE, ossia nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata"*.

Ad ausilio di questa impostazione, soccorre la giurisprudenza comunitaria, che - come è noto - ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche "autoprodurre" beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una "relazione organica" (in senso adesivo, anche recentemente, si è espressa la nostra Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2013, n. 50).

Il T.A.R. Brescia nella menzionata sentenza n. 558/2013, sottolinea come il legislatore nazionale si sia uniformato alla pronuncia della Corte (è da presumere si faccia riferimento a Corte Cost., sentenza 28/3/2013, n. 50), con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, l'art. 34 comma 20 prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina Europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla

collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento Europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste".

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della "relazione" che, salve le ipotesi di cui al comma 25 (gas, energia elettrica e farmacie comunali), è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Al suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato modello gestionale anziché un altro.

Il legislatore è intervenuto, inoltre, sul tanto discusso art. 3 bis del D.L. 138 del 13 agosto 2011, aggiungendo il comma 1 bis il quale attribuisce le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali agli enti di governo degli ambiti. Il comma 23 dell'art. 3 recita, infatti: " Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

L'art. 3-bis del D.L. 138/2011 disciplina le modalità di perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei, che di norma non possono essere inferiori alla circoscrizione del territorio provinciale. Da qui la problematica della concreta perimetrazione poiché, il legislatore, con l'art. 17 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 cd. Spending review, convertito con L. n. 135 del 7 agosto 2012, ha avviato il riordino delle circoscrizioni provinciali tutt'ora in corso.

Il comma 1 bis aggiunto, crea un ulteriore problema giuridico-interpretativo in quanto confligge con l'art. 9 del D.L. 95/2012, nella parte in cui attribuisce ai comuni funzioni fondamentali in tema, appunto, di organizzazione dei servizi pubblici locali. Allo stato, dunque, sembrerebbe che le stesse funzioni risultino attribuite a due soggetti (Comuni e enti di governo degli ambiti). In realtà, il disposto del citato comma 1 bis è da interpretarsi con efficacia di deroga rispetto all'articolo 19 del D.L. 95/2012, per cui l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, spetta esclusivamente all'ente di governo d'ambito o bacino. Il ruolo degli enti locali rimane centrale, dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione. La norma generale è derogata solo per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, le cui funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (art. 3-bis, comma 1-bis, del citato d.l. n. 138/2011). In effetti si tratta di una vera e propria deroga, intesa quale efficacia di una norma speciale in luogo di una generale, ma solo ed esclusivamente con riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni e non anche sulla loro titolarità che resta in capo ai Comuni. Gli enti di governo d'ambito non possono avere compiti di diretta gestione del servizio ma solo di programmazione, affidamento e controllo sulla corretta esecuzione dello stesso, fungendo, in buona sostanza, da stazioni appaltanti per conto degli enti locali compresi nell'area territoriale di propria competenza. (Cfr. Corte dei Conti – Lombardia, parere n. 71 del 6 marzo 2013).

Infine, la legge di conversione del D.L. 179/2012 elimina il limite dei 200.000,00 € per gli affidamenti diretti in house e risolve un'altra questione controversa.

È opportuno ricordare che restano regolate dalla normativa di settore la distribuzione del gas (D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, attuativo della direttiva n. 98/30/CE), di energia elettrica (D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999), l'idrico (D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006), il trasporto pubblico locale (D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997) e la gestione delle farmacie comunali.

Orbene, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006;

- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006, per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- procedura in house, affidamento diretto, qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Si analizzano, di seguito, i requisiti dell' *in house providing*, in relazione, prima alla società Soelia S.p.a. e poi in relazione a Terre s.r.l., entrambe partecipate dal comune di Argenta e titolari di affidamenti diretti.

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Dato che la norma dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, citata in premessa, fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale". Innanzitutto, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 30 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In secondo luogo, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali. Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità

del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni, ex multis, per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due sopra citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In ogni caso la *ratio* degli obblighi di servizio va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e le implicazioni dell'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) le imprese ed il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

SOELIA SPA

Il Comune di Argenta è socio unico della Società Soelia SpA, costituita per trasformazione dell'Azienda Speciale Multiservizi Soelia in data 05/12/2002 con atto di C.C. n.88 con il quale si approvava, tra l'altro, lo Statuto della Società.

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 63 del 09/07/2012, ha approvato il nuovo Statuto societario, approvato dall'Assemblea in seduta straordinaria il 22/10/2012, contenente una serie di modifiche tali da renderlo coerente con il quadro normativo vigente e con gli indirizzi di governance dell'Amministrazione comunale. Il nuovo Statuto è stato formalizzato mediante atto a rogito dott. Avv. Lorenzo Luca Notaio, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, atto di cui al Rep. n. 17943/9709 in data 22.10.2012, registrato a Bologna in data 26.10.2012, n. 16928 Serie 1T.

Contestualmente l'Amministrazione comunale, con Delibera CC n.64 del 09/07/2012, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il *Regolamento per l'amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione del Comune di Argenta*, ponendo le basi di quello che sarà il sistema di controlli introdotto dal Decreto 174/2012, convertito in Legge n.213/2012, che diventerà obbligatorio per il comune di Argenta a partire dal 2015.

Lo statuto ed il regolamento costituiscono gli strumenti attraverso i quali il Comune socio può strutturare il sistema dei controlli da esercitare sulla propria società, analogamente a quello esercitato sui propri uffici e servizi. Gli strumenti con i quali si garantisce l'indirizzo e si programmano le attività societarie da parte del comune sono identificati nello statuto della società, nei contratti di servizio, nei programmi d'esercizio, nonché negli atti di indirizzo assunti dai competenti organi comunali, nei quali vengono definite le strategie ed assegnati gli obiettivi. Il sistema di governance è costituito dagli atti che di seguito si riportano:

- Linee generali della programmazione delle attività deliberate dal Consiglio comunale;
- Predisposizione da parte del Consiglio d'Amministrazione ed approvazione in Assemblea di un budget preventivamente esaminato dalla giunta comunale, che può indicare eventuali misure necessarie per il coordinamento della programmazione;
Il budget è composto almeno da un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che s'intendono perseguire con l'indicazione, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi, delle linee di sviluppo delle diverse attività. Esso contiene il programma degli investimenti, conforme al programma pluriennale, con indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura, la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2525 del Codice civile, il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario. Una volta approvato dall'Assemblea dei soci, è allegato al bilancio di previsione del comune.
- Tenuta di una contabilità separata per tutte le attività gestite direttamente ed affidate secondo il modello dell'in-house providing;
- Report semestrale sulla gestione predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e trasmesso al comune socio entro il 31 agosto di ogni anno, costituito da un conto economico, da uno stato patrimoniale e da una relazione avente ad oggetto i provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e le indicazioni sulla probabile evoluzione gestionale alla fine dell'esercizio. Ove il report semestrale evidenzia significativi scostamenti rispetto al budget approvato dall'assemblea dei soci, l'allegata relazione ne descrive le motivazioni.
- Pre-consuntivo riferito al 30 ottobre redatto dal Consiglio d'Amministrazione, contenente la previsione di conto economico al termine dell'esercizio da trasmettere al comune socio entro il 30 novembre di ogni anno. Ove la relazione allegata al report semestrale o il pre-consuntivo prefigurino una perdita d'esercizio, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto contestualmente ad indicare le azioni idonee a riportare la gestione in equilibrio.
- Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione nella quale sono evidenziate, fra l'altro, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal programma annuale. In particolare la relazione gestionale deve riferire in merito all'andamento dell'attività dei servizi e dei lavori affidati e degli investimenti effettuati. La relazione viene illustrata dal Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio
- Bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci.

- Relazione resa dalla società estema incaricata della revisione legale ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39

Il *Consiglio comunale* esprime le proprie funzioni di indirizzo politico- amministrativo e di controllo attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi in relazione alle materie/operazioni sottoelencate da intendersi come "*atti fondamentali*" per l'attività della società:

- modifiche allo statuto della società ;
- emissioni di obbligazioni ;
- scioglimento della società ;
- nomina, sostituzione, poteri dei liquidatori;
- variazioni al capitale sociale ;
- conferimenti patrimoniali;
- indirizzi generali di gestione dei beni e servizi pubblici affidati, gestione dei cespiti conferiti e nuovi investimenti nel settore sportivo, culturale e del tempo libero, nel caso in cui non siano previsti nel budget approvato dall'Assemblea dei soci;
- costituzione o variazione delle quote di partecipazione a società pubbliche, private o consorzi, nonché sul recesso, qualora l'operazione comporti un impegno finanziario superiore ad € 500.000,00
- su acquisizioni di partecipazioni in altre società o recessi da parte di società controllate quando l'impegno finanziario supera i 500.000,00 euro;
- indirizzi contenenti le linee strategiche - obiettivi, le linee di sviluppo operativo dei singoli servizi ed attività, gli investimenti e le loro copertura finanziaria ;
- sull'affidamento diretto di beni e servizi in-house providing ;
- atti di investimento, indebitamento, acquisto di beni immobili e di diritti reali immobiliari e alienazioni immobiliari che comportino una variazione superiore al 30% del valore previsto nel budget approvato dall'Assemblea dei soci;
- atti di investimento, indebitamento, acquisto di beni immobili e di diritti reali immobiliari e alienazioni immobiliari non previsti nel budget approvato dall'Assemblea dei soci di valore superiore ad € 500.000,00;

Il Consiglio Comunale esprime, inoltre, il proprio indirizzo al Sindaco del Comune (ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.m) del TUEL) che lo assume per la nomina diretta degli amministratori e dei sindaci della società.

Alla Società partecipata Soelia S.p.a. sono stati affidati in-house providing i seguenti servizi mediante la stipula dei contratti e con le scadenze a fianco di ognuno segnate:

- 1) Servizio manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare - Contratto Rep. 9298 del 03/09/2001 - scadenza 31/12/2015
- 2) Servizio manutenzione verde pubblico - Contratto Rep. 9299 del 03.09.2001 - Modificato con successivi atti Rep. 9870 del 17.04.2007 e Rep. n. 10068 del 05.03.2010 - scadenza 31.12.2015
- 3) Concessione servizio pubblico di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione Strade Comunali (e vicinali uso pubblico sia bianche che asfaltate) e Segnaletica stradale oltre che del Servizio di Sviluppo e Gestione della P.I. - Contratto Rep. 9872 del 17.04.2007 - Scadenza 31.12.2026
- 4) Concessione in uso dei cimiteri e beni strumentali nonché uso degli stessi per le relative funzioni cimiteriali - Contratto Rep. 10197 del 12.03.2012 - Scadenza 31/12/2026

La sussistenza dei requisiti DELL'IN HOUSE

La società:

- a. è a totale partecipazione pubblica ed il capitale è detenuto al 100% dal Comune di Argenta. In base all'art. 3 - Oggetto Sociale del vigente statuto:
 - *Soelia è strumento organizzativo del Comune di Argenta mediante il quale l'ente locale: "1.1. partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione*

coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore. 1.2. detiene reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali per l'esercizio di servizi pubblici locali o altri servizi e/o attività che, nel rispetto della normativa, possono essere di interesse dell'ente o della sua comunità amministrata. 1.3 svolge direttamente servizi e/o attività riconducibili direttamente o indirettamente alla sfera di interesse dell'ente locale o della sua comunità amministrata."

- b. svolge attività prevalentemente nei confronti dell'Ente socio unico che la controlla;
- c. il nuovo statuto ed il regolamento per l'amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione del comune consentono l'esercizio del controllo analogo sulla società da parte dell'ente proprietario attraverso strumenti di controllo della gestione preventivi, in itinere ed a consuntivo che si concretizzano principalmente negli atti indicati al precedente paragrafo. L'Ente Socio, unico titolare del capitale sociale, esercita sulla società attività di indirizzo, programmazione, verifica, vigilanza e controllo.

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in-house sussistono, come richiesto, richiamati all'interno dello statuto e del "Regolamento per l'Amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione del Comune di Argenta:

1. *Strumenti di indirizzo e controllo della società quali lo statuto sociale, i contratti di servizio, nonché la carta dei servizi e le deliberazioni dell'ente pubblico socio;*
2. *Strumenti di programmazione quali il budget preventivo annuale, i programmi annuali e pluriennali, le relazioni illustrative delle prospettive gestionali previsionali;*
3. *Strumenti di verifica quali il report semestrale, il pre-consuntivo e il bilancio consuntivo;*
4. *Strumenti di vigilanza: la vigilanza sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo e dell'organo di controllo.*
5. *L'ente pubblico titolare del capitale può eseguire o richiedere in qualsiasi momento verifiche in ordine alla gestione corrente per accertarne l'economicità, la redditività e la razionalità ed effettuare, comunque, controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi."*

*L'attività di controllo viene esplicitata dall'Ente Socio unico mediante l'applicazione delle norme contenute nel **"Regolamento per l'Amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione del Comune di Argenta"** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 09/07/2012, i cui contenuti fondamentali sono stati soprarichiamati.*

Si evidenzia, tuttavia, come, in relazione alle proposte di modifica della disciplina delle società in house, contenuta nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 già approvato dal Senato della Repubblica (AS 1120) ed in discussione presso la camera dei Deputati (C 1865), che prevede ulteriori strumenti di controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici sulle aziende da essi partecipate, sia in materia di patto di stabilità, che di assunzioni di personale, e di contenimento della spesa (art. 1 commi 356/367), si renderà necessario modificare ulteriormente lo Statuto di Soelia spa per adeguarlo alle novità normative, ed in quella occasione saranno recepiti eventuali ulteriori rilievi.

Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e compensazioni economiche

Come risulta dagli atti e documenti di gestione approvati dalla stessa Società Soelia S.p.a. e dal Comune di Argenta, Socio unico, la Società si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità e regolarità, partecipazione, efficacia, efficienza, chiarezza e trasparenza, qualità e tutela ambientale.

Quanto sopra per tutti i servizi affidati in house alla Società ed in particolare per il servizio di manutenzione e gestione delle strade comunali, della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione e del servizio di manutenzione del verde pubblico che costituiscono attività di pubblico interesse che presentano alcune peculiarità come tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte dei singoli cittadini. Tali servizi debbono essere disponibili ed accessibili a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperli.

Le compensazioni economiche per i servizi sottoelencati risultano essere le seguenti:

1. Contratto servizio manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare – Rep. 9298 del 03/09/2001 – scadenza 31/12/2015 – compensazione annualità 2013: € 179.744,60 oltre IVA di legge

2. Contratto servizio manutenzione verde pubblico – Rep. 9299 del 03.09.2001 – Modificato con successivi atti Rep. 9870 del 17.04.2007 e Rep. n. 10068 del 05.03.2010 – scadenza 31.12.2015 – compensazione annualità 2013: € 420.364,15 oltre IVA di legge

3. Contratto concessione servizio pubblico di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione Strade Comunali (e vicinali uso pubblico sia bianche che asfaltate) e Segnaletica stradale oltre che del Servizio di Sviluppo e Gestione della P.I. – Rep. 9872 del 17.04.2007 – Scadenza 31.12.2026 – compensazione annualità 2013: € 1.339.239,48 oltre IVA di Legge

4. Concessione in uso dei cimiteri e beni strumentali nonché uso degli stessi per le relative funzioni cimiteriali – Rep. 10197 del 12.03.2012 – Scadenza 31/12/2026 – nessuna compensazione – è previsto un introito per l'Ente socio unico per l'annualità 2013 pari ad € 281.241,32 oltre IVA di Legge.

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI AFFIDATI

Relativamente ai seguenti servizi:

- Servizio pubblico di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione Strade Comunali (e vicinali uso pubblico sia bianche che asfaltate) e Segnaletica stradale oltre che del Servizio di Sviluppo e Gestione della P.I.

- Servizio manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare

- Servizio manutenzione verde pubblico

I contratti sopra richiamati contengono una parte comune relativa alle **caratteristiche generali** irrinunciabili dei contratti di servizio e più precisamente indicazioni in merito alla partecipazione, efficacia ed efficienza, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti.

La società Soelia S.p.a. nell'espletamento dei servizi si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;

c) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti

Tali obiettivi devono inquadarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

La società si impegna ad erogare con continuità i servizi affidati nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel Programma d'esercizio; i casi di interruzione quando non regolamentati da normative di settore devono essere giustificati, impegnandosi comunque il Gestore ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti.

Nell'espletamento dei servizi, la società si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

La società, inoltre, si impegna a:

- a) organizzare l'attività imprenditoriale;
- b) rendicontare al Comune con cadenza annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;
- c) fornire al Comune i dati e le indicazioni utili e/o necessari ai fini della pianificazione degli investimenti per la manutenzione straordinaria ovvero per l'adeguamento delle strutture;
- d) fornire al Comune i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi affidati oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;
- e) fornire al Comune supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi affidati;
- f) assolvere alle richieste del Comune per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del bilancio comunale;
- g) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'affidamento e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.
- h) provvedere ad idonea copertura assicurativa dei beni concessi in uso.

L'estensione e/o la modificazione nell'erogazione dei servizi sul territorio comunale, con riferimento ai contenuti del Programma d'esercizio, sono realizzate alle condizioni e con i criteri di cui al contratto di servizio ed ai Regolamenti comunali vigenti.

La società si impegna a mantenere i beni e gli impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire agli utenti ed ai cittadini la regolarità del servizio.

L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dalla società per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge, su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In ogni caso, l'erogazione dei servizi deve essere ripristinata al più presto.

In ogni altro caso, il Comune può sostituirsi alla società per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

La società garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dalla legge 12/06/1990, n. 146, art. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi regolamenti del Gestore.

Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate dalla società al Comune, anche a mezzo fax e, ove possibile all'utenza nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, ovvero in loro mancanza dal Comitato Tecnico di Gestione del contratto di servizio, per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, la società deve comunque informare tempestivamente il Comune.

Le attività oggetto dell'affidamento vengono eseguite sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che esercita tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente.

Per le attività di controllo e vigilanza il Comune può acquisire notizie e informazioni attinenti l'esecuzione del contratto di servizio, e la Società consente ai competenti funzionari ed Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso, salve le ipotesi in cui ciò sia impedito dalla normativa vigente o da esigenze di tutela della riservatezza o di diritti di terzi, nonché ad ogni parte dei complessi cimiteriali medesimi. La Società si impegna altresì

a fornire documentate e motivate relazioni scritte ai competenti funzionari ed Uffici comunali, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

Tale monitoraggio riguarda:

- la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

La natura e la tipologia dei dati da fornire al Comune, da parte della società, in ordine agli standard di qualità e quantità di cui al punto precedente, sono quelli indicati nel Programma di esercizio.

Nel caso in cui si verifici un espletamento dei servizi non corretto secondo gli impegni disciplinati dal contratto di servizio, per colpa attribuibile alla società, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questi, alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà alla società una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.

Qualunque ritardo della società nell'adempimento dei propri obblighi scaturenti dal contratto di servizio comporterà l'applicazione di penali.

L'inadempienza della società verso qualunque disposizione contenuta nel contratto di servizio comporta l'applicazione di una penali.

L'applicazione delle penali avviene previo contraddittorio tra le parti.

In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal contratto di servizio è facoltà del Comune disporre la risoluzione del contratto; qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte della società riguardino esclusivamente specifici settori del Contratto, idonei ad essere scorporati dalle altre attività ed a venire gestiti autonomamente, il Comune ha la facoltà di disporre, in luogo della risoluzione, la revoca parziale dell'affidamento.

In caso di risoluzione del contratto di servizio la società deve garantire l'espletamento dei servizi fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Il Comune può recedere dal contratto di servizio, revocando l'affidamento dei servizi prima della scadenza prevista, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico nella gestione del servizio ovvero in relazione ad intervenute disposizioni legislative.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 in data 23/12/2013 sono state approvate le specifiche relazioni dei Comitati di controllo, appositamente costituiti in base alle norme contrattuali, relativamente alle specifiche attività svolte nell'anno 2013 ed alle quali si fa rimando.

Concessione in uso dei cimiteri e beni strumentali nonché uso degli stessi per le relative funzioni cimiteriali

In base all'art. 9 - Fome di gestione - comma 2 - del contratto stipulato fra il Comune di Argenta e Soelia S.p.a. Rep. n. 10197/2012 la Società provvede alla gestione di parte delle attività oggetto del servizio tramite la propria controllata Secif S.r.l.

La Soc. Secif S.r.l. è partecipata:

per il 60,45 % da Soelia S.p.a

per il 25% dal Comune di Portomaggiore

per il 4,18% dal Comune di Ostellato

per il 4,18% dal Comune di Migliaro

per il 6,29% da Molinella Futura S.r.l.

per il 4% dal Comune di Massa Fiscaglia

Attualmente la società ha alle sue dipendenze n. 10 operai e n. 7 impiegati e gestisce n. 33 complessi cimiteriali così dislocati: Comune di Argenta n. 12, Comune di Portomaggiore n. 3, Comune di Ostellato n. 7, Comune di Molinella n. 6, Comune di Migliaro n. 1, Comune di Migliarino n. 3, Comune di Massa Fiscaglia n. 1.

Le modalità di esecuzione del servizio affidato sono dettagliate nel Programma di esercizio, documento soggetto a periodica verifica ed eventuale aggiornamento e rispondono agli standard di efficienza e qualità richiesti dall'amministrazione comunale. La società ha elaborato ed informatizzato il catasto cimiteriale e l'anagrafe attraverso l'inserimento dei dati relativi a: anagrafe defunti, anagrafe concessionari, anagrafe utenti luci votive, concessioni cimiteriali. In

ogni comune la società ha istituito uffici di front-office presso i quali i cittadini possono espletare tutte le pratiche amministrative inerenti i servizi affidati.

Per l'esecuzione del servizio cimiteriale la Soc. Soelia S.p.a. incassa direttamente i proventi delle tariffe cimiteriali, senza alcuna altra corresponsione da parte del Comune. Al Comune spetta la determinazione delle tariffe.

La tipologia del servizio che comprende una pluralità di attività (operazioni cimiteriali, gestione servizio luci votive e relativi rapporti con l'utenza, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia cimiteri e aree pertinenza, predisposizione atti procedurali relativi a provvedimenti amministrativi) è difficilmente confrontabile con altre realtà presenti sul mercato, a causa della carenza, se non dell'assenza, di aziende private che gestiscano l'intero servizio nella sua globalità, a parte altre società pubbliche partecipate di altri comuni, sempre secondo la forma dell'affidamento "in house".

Anche presso le centrali di committenza Consip e Intercent-Er non risultano attive convenzioni per un servizio integrato equivalente a quello affidato.

In ogni caso la gestione del contratto rappresenta per il Comune di Argenta una entrata così come risulta dalla relazione sulla attività svolta nell'anno 2013 del Comitato di controllo appositamente costituito in base alle norme contrattuali ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 23/12/2013.

Sono state ulteriormente predisposte , per i servizi Strade e P.I., Immobili e Verde, apposite relazioni che individuano le valutazioni economiche afferenti i servizi e che sono allegate al presente atto:

Allegato A):

Servizio pubblico di manutenzione e gestione delle strade comunali, della segnaletica stradale e di sviluppo e gestione della pubblica illuminazione – in data 19.12.2013

Allegato B)

Servizio manutenzione patrimonio immobiliare in data 20/12/2013

Allegato C)

Servizio verde pubblico in data 12/12/2013

Da tali elaborati risulta evidente la convenienza economica dell'affidamento di detti servizi alla partecipata Soelia S.p.a..

Le motivazioni della scelta

La Società, per conto del Comune di Argenta, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei servizi affidati dimostrando incontestabile efficienza ed efficacia del proprio operato. Per lo specifico servizio di manutenzione del verde ha inoltre sempre garantito il più assoluto rispetto delle norme afferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica oltre che il decoro della città.

Soelia S.p.a. ha potuto, in questo periodo, creare una struttura efficiente in grado di economizzare la gestione dei servizi affidati attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.

A seguito della gestione di questi anni si è potuto ottenere una visione più precisa del patrimonio (immobili, verde, strade, cimiteri), dei bisogni e delle risorse necessarie per soddisfarli.

Pensare di gestire tali servizi con logiche industriali prevede, necessariamente, la possibilità di poter programmare investimenti ed interventi avendo davanti un periodo, anche medio-breve, in cui si abbia la certezza della quantità dei servizi da erogare nell'Ente socio unico.

La Società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione dei servizi. Tali mezzi sono immediatamente disponibili senza quell'aggravio di costi che si

avrebbe nel caso di affidamento a terzi degli stessi e derivati dalla necessità di questi ultimi di dotarsi delle strutture e dei mezzi operativi necessari.

I costi dei servizi finora resi, attestati in sede di approvazione dei piani finanziari annuali, risultano contenuti e comunque assolutamente confrontabili con i costi di mercato.

La Società ha da sempre mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di alcun intervento comunale a ripiano di perdite di bilancio.

E' interesse dell'ente mantenere in seno alla propria società partecipata il Know how acquisito relativamente ai servizi gestiti in vista dei possibili futuri sviluppi dei servizi medesimi in termini per esempio di innovazione tecnologica finalizzata alla produzione e/o cogenerazione di fonti energetiche alternative con l'obiettivo ultimo di ridurre, grazie all'adozione di idonee sinergie industriali, da un lato i costi di gestione del servizio e dall'altro i costi di fornitura energetica del Comune.

CONCLUSIONI

Dalle riflessioni esposte emerge, con chiarezza, l'opportunità di mantenere in una struttura direttamente controllata dal Comune la gestione dei servizi sopra citati fino alla naturale scadenza dei contratti stipulati, secondo il modello dell'in-house providing.

Il mantenere l'affidamento dei servizi alla società permetterà alla stessa di preservare la propria struttura organizzativa e industriale con il fine di consentire, da un lato la gestione nell'interesse economico e patrimoniale dell'ente mantenendo i servizi pubblici a costi concorrenziali attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche nei riguardi delle attività di cui trattasi, e dall'altro di evitare il depauperamento del patrimonio comunale di cui la società stessa è parte integrante.

Il Comune di Argenta approva con propria deliberazione di C.C. n. 6 del 24.01.2008 la Costituzione della Società "Terre" s.r.l. per lo sviluppo e la promozione turistica e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Con il medesimo atto viene approvata la "Relazione Tecnica", con la quale vengono individuati elementi strategici e funzionali della nuova società, nonché il relativo "Statuto".

Ciascuno per la propria competenza :

- a) Soelia s.p.a. approva la costituzione e lo statuto sociale con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 7 in data 22.02.2008;
- b) il Consorzio del Parco regionale del Delta del Po ha anch'egli approvato la costituzione e lo statuto sociale con delibera dell'Assemblea n. 3 in data 29.02.2008;

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11.03.2008, vengono approvati i patti parasociali, nei quali viene sottolineato che gli enti sopra elencati, **"intendono costituire, ai sensi dell'art. 113 del TUEL n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 42/2004, una società a responsabilità limitata denominata "TERRE", con capitale sociale di € 100.000,00"**, nella quale partecipano nella seguente misura:

- SOELIA S.p.a. al 51%, pari a nominali € 51.000,00
- COMUNE DI ARGENTA al 44% pari a nominali € 44.000,00
- CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO al 5% pari a nominali € 5.000,00;

Lo statuto è stato formalizzato mediante atto a rogito dott. Avv. Lorenzo Luca Notaio, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, atto di cui al Rep.12602/5691 del 14.03.2008, registrato a Bologna in data 27.03.2008, n. 3991 Serie 1T.

Successivamente con Delibera di C.C. n. 16 del 08/02/2010, così come modificata, con delibera di C.C. n. 89 del 22.11.2010, viene approvato l' **"Accordo quadro fra Comune di Argenta, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna, per l'attivazione di forme di collaborazione e gestione integrata della stazione "Campotto di Argenta"**.

In questo contesto il Consiglio Comunale, approva l'ingresso del Consorzio di Bonifica Renana nella Società Terre S.r.l. ; per quote di capitale sociale di almeno il 5% e autorizza il Comune di Argenta a cedere parte delle proprie quote nella misura pari al 5% del capitale sociale.

Pertanto, attualmente, il capitale sociale risulta così costituito:

- Soelia S.p.A. quota 51%
- Comune di Argenta quota 39%
- Consorzio del Parco Regionale del Delta del po quota 5%
- Consorzio della Bonifica Renana quota 5%

Il personale impiegato al 31.12.2012 è il seguente:

Descrizione	Numero dipendenti	
	iniziali	finali
Impiegati	5	5
Totali	5	5

Alla Società partecipata Terre S.r.l. sono stati affidati in-house providing i seguenti servizi mediante la stipula dei contratti e con le scadenze a fianco di ognuno indicate:

servizi di valorizzazione del sistema eomuseale del Comune di Argenta – Contratto rep. 9986 del 29 aprile 2008 – scadenza 31 marzo 2018;

Gestione delle attività di front office presso lo I.A.T. di Argenta - Contratto rep. SP 686 del 07/06/ 2013 – scadenza 31 dicembre 2014;

Progetto di Valorizzazione e Gestione di Anita "Cà Anita" e convenzione. Delibera di G.C. n. 188 dell' 8.10.2008. Convenzione Rep.n. SP 430 del 6.11.2008 . – scadenza 6.11.2014.

La sussistenza dei requisiti DELL'IN HOUSE

La società Terre S.r.l. , come indicato nel paragrafo precedente, è una partecipata controllata da Soelia S.p.A. , con la presenza di una quota societaria consistente del Comune di Argenta, il 39%, e quote di partecipazione minoritarie del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po ed il Consorzio della Bonifica Renana, entrambe al 5%.

Secondo l'art. 4 dello statuto :

"1. La società ha lo scopo di gestire il patrimonio conferitole in sede di costituzione e quant'altro le venisse successivamente conferito, le ulteriori acquisizioni effettuate e di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali, dei Beni Paesaggistici e dei Beni Ambientali quale fattore dello sviluppo economico della comunità locale di Argenta. La società si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore, confrontandosi anche con le migliori esperienze nazionali ed internazionali.

2. Pertanto lo svolgimento di parte preponderante delle attività sociali indicate al successivo comma 4, verrà effettuato in favore del Comune di Argenta, ovvero a favore di beni, enti pubblici, o società dallo stesso partecipate anche indirettamente

3. La società svolge le attività di cui al presente articolo utilizzando, per i servizi pubblici gestiti per conto del Comune di Argenta, le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) del T.U.E.L. nell'interesse dell'ente pubblico."

In questo contesto, Terre S.r.l. **svolge attività prevalentemente nei confronti dell'Ente pubblico**, Comune di Argenta, per funzioni che sono precipue per la valorizzazione dei beni culturali, museali ed ambientali, di competenza del Comune stesso e dei soci pubblici che costituiscono la compagine sociale.

La società, infatti, nasce con lo scopo di adempiere a funzioni di carattere gestionale ed operativo tipiche delle competenze delegate agli enti locali.

Sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 4 dello Statuto, al comma 4°:

"La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà in particolare:

a) gestire direttamente, la valorizzazione dei Beni e le Attività Culturali così come individuati dal D.Lgs. n. 42/2004 e la valorizzazione dei Beni Paesaggistici così come individuati dal medesimo decreto, parte terza;

b) valorizzare il patrimonio ambientale del Parco Regionale del Delta del Po, in particolare la stazione 6 "Campotto di Argenta" e la stazione "Valli di Comacchio" per la parte ricompresa nel Comune di Argenta coerentemente con quanto previsto dal Piano di stazione e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000";

c) valorizzare il patrimonio naturalistico e la biodiversità delle Zone Ramsar, dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) – ossia di Natura 2000, la rete europea per la biodiversità, individuate sul territorio del Comune di Argenta;

d) *promuovere e sviluppare l'attività di educazione ambientale svolta dal Sistema Regionale Infea, in particolare attraverso il Centro di educazione ambientale "Ecomuseo di Argenta";*

e) *progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi, in tutte le aree d'impresa; particolare attenzione andrà posta alle tematiche del Personale, dei diritti d'autore ed immagine e dell'informatica funzionale ai Beni ed Attività Culturali;*

f) *effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale, nazionale ed internazionale; (...omissis)"*

L'inquadramento normativo sul quale poggia l'atto deliberativo di fondazione della società, consente di chiarire la "mission" di strumento attuativo **di servizio pubblico** della società stessa.

In sintesi i punti normativi salienti sono i seguenti:

- l'art. 115, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 stabilisce che gli Enti Locali possono gestire le attività di valorizzazione dei beni culturali in forma diretta o indiretta. Tale prefigurazione permette agli Enti Locali di sviluppare efficaci interazioni con altri partner pubblici;
- la normativa si pone come disciplina di settore nell'ambito culturale come funzione delegata alle Amministrazioni Locali; in tal senso, l'attività va coordinata, in relazione ai modelli gestionali, quando qualificate come servizi pubblici locali, con le previsioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di servizi aventi rilevanza economica;
- sempre in base all'art. 115, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti gestori, anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione e che gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
- La Legge Regionale n. 7 del 1998 riconosce il ruolo centrale dei Comuni nella promozione dei sistemi integrati di offerta turistica e nella creazione di reti di cooperazione pubblico-privata;
- che la citata legge regionale conferisce ai Comuni la titolarità primaria della valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio, prevedendo che i comuni si facciano parte attiva nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed alle iniziative promozionali.

Per quanto concerne il controllo analogo, sempre lo Statuto individua gli strumenti ed i meccanismi atti a verificare lo stato di attuazione dei servizi, della situazione economica e delle linee strategiche di indirizzo che sono state individuate per la società.

L'Art. 5, "Controllo analogo e obblighi di informativa", dispone che :

1. *La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'enti soci.*

2. *Al fine di consentire il controllo analogo sui servizi affidati in gestione alla società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico dovrà fornire all'ente locale proprietario:*

a) con cadenza annuale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione avente ad oggetto i lavori eseguiti e l'andamento della gestione del servizio affidato; una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della società per l'anno corrente e una relazione sugli indirizzi strategici della società;

b) nei 60 giorni di calendario successivi alla fine di ciascun semestre una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi a detto semestre, raffrontati ai dati dello stesso periodo relativi all'anno precedente ed a quelli oggetto delle previsioni economiche e finanziarie;

3. *Copia delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono inviate, a titolo informativo, ai soci pubblici a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*"

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house sussistono, così come richiesto, così come richiamati nello statuto e nei patti parasociali:

Strumenti di indirizzo e controllo della società quali lo statuto sociale, i contratti di servizio e le deliberazioni degli enti pubblici soci;

Strumenti di programmazione quali, gli atti di indirizzo annuali per la gestione della società;

Strumenti di verifica quali le relazioni semestrali illustrative sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società, contenenti il raffronto dei dati rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente e a quelli oggetto delle previsioni economiche e finanziarie, e il bilancio consuntivo;

In ogni caso, il Presidente o l'Amministratore Delegato, se nominato, dovranno fornire ai soci pubblici qualunque informazione fosse richiesta in relazione alla società. Le parti potranno inoltre eseguire in ogni momento, con preavviso di quindici giorni di calendario ed a proprie spese, verifiche e controlli aziendali sulla società, tramite i propri dipendenti e/o consulenti di fiducia, fermo restando che dette verifiche e controlli non dovranno creare intralcio allo svolgimento delle attività sociali...

Si evidenzia, tuttavia, come, in relazione alle proposte di modifica della disciplina delle società in house, contenuta del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 già approvato dal Senato della Repubblica (AS 1120) ed in discussione presso la camera dei Deputati (C 1865), che prevede ulteriori strumenti di controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici sulle aziende da essi partecipate, sia in materia di patto di stabilità, che di assunzioni di personali, e di contenimento della spesa (art. 1 commi 356/367), si renderà necessario modificare lo Statuto di Terre s.r.l. per adeguarlo alle novità normative, ed in quella occasione saranno recepiti eventuali ulteriori rilievi.

Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e compensazioni economiche

Da quanto sopra evidenziato, si evince che i servizi affidati in house alla Società costituiscono attività di pubblico interesse e che presentano alcune peculiarità su come tutelare i beni culturali, storici, artistici-ambientali e la promovalorizzazione dell'ambito turistico.

Tali servizi debbono essere disponibili ed accessibili a tutti con una attenta definizione delle tariffe di accesso, ai servizi stessi, che vengono concordate ed individuate con il socio Comune di Argenta anche in relazione ad una rilevazione che viene effettuata rispetto alle strutture museali e i circuiti naturalistici delle aree comunale e provinciali limitrofe.

Le compensazioni economiche per i servizi affidati in -house risultano essere le seguenti:

1. Servizi di valorizzazione del sistema ecomuseale del Comune di Argenta – Contratto rep. 9986 del 29 aprile 2008 – scadenza 31 marzo 2018 - compensazione annualità 2013: € 122.432,79 IVA di legge inclusa.

2. Contratto Gestione delle attività di front office presso lo I.A.T. di Argenta - Contratto rep.n. SP 686 del 07 /06/2013 – scadenza 31 dicembre 2014 - compensazione annualità 2013: € 24.000,00 IVA di legge inclusa.

3 .Progetto di Valorizzazione e Gestione di Anita "Cà Anita" e convenzione. Delibera di G.C. n. 188 dell' 8.10.2008. Convenzione Rep.n. 640 del 6.11.2008 . – scadenza 6.11.2014 – non è prevista compensazione economica

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI AFFIDATI

1. Servizi di valorizzazione del sistema ecomuseale del Comune di Argenta

Con contratto Rep. N. 9986 in data 22 aprile 2008, il Comune di Argenta ha affidato a Terre S.r.l., con decorrenza dal 01/04/2008, la gestione dei servizi e degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'insieme dei percorsi museali e dei beni strumentali del sistema ecomuseale di Argenta, composto dal Museo delle Valli con l'area protetta di Val Campotto, il Museo della Bonifica ed il Museo Civico.

La gestione del sistema ecomuseale prevede l'accoglienza dei visitatori nelle diverse strutture, le visite guidate, la promozione e l'orientamento turistico del territorio argentino, la didattica, l'educazione ambientale, la custodia e la cura delle dotazioni museali e degli ambienti.

Il personale di Terre, nel 2012 ha provveduto a rendere accessibili le strutture, garantendo tutti i servizi così come definito dal contratto di servizio in essere (Rep. 9986 del 29 aprile 2008) **per un totale di 8222 ore.**

Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.

Tale monitoraggio riguarda:

- la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

La natura e la tipologia dei dati da fornire al Comune, da parte della società, in ordine agli standard di qualità e quantità, sono definiti oltre che dal contratto di servizio anche dalle norme in materia di standard musei di qualità.

Infatti, il Comune vincola la società alla conoscenza, applicazione, esposizione presso le strutture del "Regolamento Comunale del sistema ecomuseale di Argenta" e della "Carta dei Servizi del sistema ecomuseale di Argenta", approvati rispettivamente con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2004 e con Deliberazione Giunta Comunale n. 161 del 31.08.2004 e successive integrazioni e modificazioni.

Questi strumenti, volti a definire lo status giuridico e gestionale dell'Ecomuseo, e le strategie di miglioramento continuo dei servizi, delle prestazioni museali, costituiscono la base di riferimento per i rapporti con il pubblico.

I dati, relativi ai servizi svolti e ai risultati raggiunti, vengono inseriti anche all'interno dei report semestrali già previsti nell'articolato del controllo analogo inserito nello Statuto.

La società, svolge altresì attività in materia di educazione ambientale, e sviluppa diverse tematiche legate agli habitat del territorio, nonché a quelle similari di altre zone umide ed altri ecomusei presenti nel Parco del Delta del Po, in Italia e in Europa.

La società è dotata di personale educativo esperto in didattica museale, orientata sia alla guida delle esposizioni, sia alla formazione dell'utenza scolastica e del visitatore adulto, organizzato sia individualmente che per gruppi-comitive e famiglie.

La formazione periodica del personale è soggetta anche al controllo diretto della Direzione del Sistema Museale in capo al Comune di Argenta.

Il Comune controlla, attraverso il Consiglio Comunale, la Direzione museale e la struttura del Settore Direzione, organizzazione e sviluppo economico del territorio, che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti.

Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni dalla stessa richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Il contratto prevede che le tariffe di ingresso alle strutture e del bookshop siano a vantaggio della società.

2. Contratto Gestione delle attività di front office presso lo I.A.T. di Argenta

Al Comune di Argenta è stata riconosciuta la qualifica di Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.) dalla Provincia di Ferrara ai sensi della delibera regionale n. 956 del 20.06.2005.

Con Determinazione del Dirigente della UOC Turismo e sport della Provincia di Ferrara n. 106420 del 20.12.2007 è stata riconfermata all'Ufficio I.A.T. del Comune di Argenta la qualifica di Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica nella nuova sede di Piazza Marconi, nell'ambito dei locali del Centro Culturale Mercato;

In questo contesto i Servizi affidati alla società Terre S.r.l. nell'ambito del coadiuvo della gestione IAT, sotto il controllo dello staff del Servizio Turismo del Comune di Argenta, sono i seguenti:

a) Raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche:

- Distribuzione gratuita di informazioni e materiali all'utente in loco o con risposta via mail, telefonica, postale o fax sulle risorse locali o su quelle del Sistema Informativo Regionale per il Turista;
- Collaborazione nella predisposizione di materiale turistico (Calendario eventi, guida turistica di Argenta ecc.);
- Aggiornamento portale comunale - sezione turismo e redazione newsletter settimanale;
- Aggiornamento portale turistico provinciale;
- Coordinamento personale a supporto del servizio (tirocinanti, stagisti);
- Collaborazione durante la fase di gestione degli eventi e manifestazioni turistiche organizzate dal Comune e gestione servizi di informazioni turistica "decentralizzati" in occasione di particolari eventi.

b) Servizi al Turista

- Raccolta schede reclami per disservizi e inoltro all'Ente competente;
- Iscrizioni, prenotazioni, verifica disponibilità (eventi, spettacoli, visite guidate) su richiesta dell'utente;
- Vendita materiali turistici e gadget;
- Esposizione e vendita prodotti tipici;
- Servizio di prenotazione guide turistiche;

c) Altre attività:

- Promozione eventi locali;
- Partecipazione alla realizzazione eventi;
- Tenuta ed elaborazione scheda contatti per statistiche generali;
- Raccolta informazioni sugli utenti (indirizzari, info per indagini di marketing, ecc.);
- Strumenti facoltativi di indagine sulla soddisfazione dell'utente, di tipo continuativo o una tantum.

Il presente contratto non prevede ulteriori introiti a vantaggio della società.

3. Valorizzazione e Gestione complessi Villaggio Rurale "Cà Anita" e convenzione

Con Deliberazione GC n. 60 del 15.04.2008 si è disposto l'avvio delle attività a finalità pubbliche e socio-ricettive per l'autunno 2008, attraverso un progetto condiviso di fruizione dei locali inseriti nelle strutture recuperate e ristrutturate, in frazione di Anita, denominate "Ex Scuole elementari" ed "Ex Casa Littoria".

Tale progetto ha visto il coinvolgimento delle Istituzioni territoriali, del C.d.P. locale, delle associazioni di categoria e delle associazioni no profit che operano territorialmente.

Successivamente con delibera della Giunta comunale n. 138 del 31.07.2008 si è stabilito che l'Amministrazione comunale, nelle azioni di valorizzazione delle strutture, si avvarrà del supporto in loco della società Terre srl, di sua proprietà, vincolandola:

- a) al coordinamento degli interlocutori di accesso alla strutture, nel rispetto delle funzioni istituzionali e pubbliche di cui in narrativa;
- b) alla custodia e presidio di entrambi gli edifici;
- c) all'applicazione delle tariffe agevolate, definite e modificate dall'organo di Competenza del Comune stesso, volte a favorire il turismo sociale presso l'ostello ex scuole elementari;
- d) ad assicurare che il punto ristoro, ottemperi a funzioni di miglioramento nelle forme accoglienza del pubblico;

Le motivazioni della scelta

La Società, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei servizi affidati dimostrando incontestabile efficienza ed efficacia del proprio operato. Si deve rilevare che, oltre allo svolgimento delle molteplici attività, sopra descritte, la società si fa carico degli oneri delle utenze e di manutenzione ordinaria degli edifici e museali affidati.

Ciò comporta, indubbiamente, una notevole razionalizzazione della gestione e della spesa economica relativa alle strutture adibite ai servizi di accoglienza e promozione turistica ed educativa.

Nel contempo, il coordinamento dei servizi svolti, comporta una fondamentale connessione fra le diverse funzioni di: attività educativa, promozione turistica, accoglienza dei visitatori e sviluppo economico territoriale.

L'ampia conoscenza del territorio, delle sue risorse, dei servizi offerti e degli operatori imprenditoriali che operano nell'ambito turistico-ricettivo, consente di attivare progetti sinergici di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio.

Inoltre, le tariffe dei servizi al pubblico, essendo concordate con il Comune, mantengono un livello garantito di accessibilità assolutamente compatibile con il rispetto della funzione

educativa delegata all'ente locale, soprattutto per alcuni target di fruitori fondamentali come le scuole di ogni ordine e grado.

E' necessario evidenziare che l'offerta di servizi così strutturati, diversificati e complessi quali quelli affidati alla società Terre S.r.l. , non trovano sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, un soggetto con le medesime peculiarità.

Deve altresì essere considerata la necessità di un personale altamente qualificato che possa garantire una certa continuità nello sviluppo dei progetti che spesso la Regione Emilia Romagna e la Comunità Europea, prevedono come pluriennali.

Nell'ambito di una verifica delle medesime caratteristiche di attività simili a quelle svolte nei suddetti contratti, il valore individuato per i servizi in house providing è assolutamente concorrenziale; si per la quantità dei servizi svolti sia per la qualità delle caratteristiche richieste.

CONCLUSIONI

Dalle riflessioni esposte emerge, con chiarezza, l'opportunità di mantenere in una struttura direttamente controllata dal Comune la gestione dei servizi sopra citati fino alla naturale scadenza dei contratti stipulati, secondo il modello dell'in-house providing. La capacità di rispondere alle complesse esigenze organizzative e di professionalità nell'offerta di servizi così complessi ed integrati risulta essere un punto di forza nodale dell'ente.

Ciò non di meno l'amministrazione comunale è in grado di mantenere costi di servizio concorrenziali sul mercato mantenendo uno strumento importante per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali, museali e strutturali .

Si ritiene comunque di riservarsi in via cautelare, atteso il complesso quadro normativo inerente l'affidamento in-house dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, di adeguarsi alle disposizioni normative che saranno emanate in materia in futuro, qualora contrastanti con i riferimenti di legittimità richiamati nel presente provvedimento; ciò anche alla luce del vuoto normativo intervenuto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.199 del 17.07.2012, successiva all'entrata in vigore del DL n.95 del 06/07/2012.

Argenta, 23/12/2013